

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA DA UTILIZZARE NELLE IPOTESI DI RICHIESTA DI EROGAZIONE DELL'ANTICIPO DEL 20% DELL'IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO IN MERITO AGLI INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI ED ALLE UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1 bis, DELL'ORDINANZA N. 29/2012 O DEL 15% DELL'IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO IN MERITO AGLI INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI ED ALLE UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMA 1 bis, DELLE ORDINANZE NN. 51/2012 E 86/2012.

Spett.le

Presidente della Regione

in qualità di Commissario Delegato

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla legge n.
122/2012

PREMESSO

che in data _____ è stata presentata al Comune di _____, tramite il sistema MUDE, una domanda di contributo a cui è stato attribuito il n. _____;

che la suddetta domanda ha ad oggetto la richiesta di un contributo per la realizzazione di interventi di riparazione e ripristino di un edificio/unità immobiliare ad uso abitativo danneggiato/a dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Ordinanza n.29/2012);

OPPURE

che la suddetta domanda ha ad oggetto la richiesta di un contributo per la realizzazione di interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico di un edificio/ unità immobiliare ad uso abitativo danneggiato/a dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Ordinanza n.51/2012);

OPPURE

che la suddetta domanda ha ad oggetto la richiesta di un contributo per la realizzazione di interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico/ demolizione e ricostruzione di un immobile danneggiato/distrutto dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Ordinanza n.86/2012);

che, con Ordinanza del Sindaco del Comune di _____ n. _____ del _____, è stato concesso un contributo complessivo pari a € _____.

PREMESSO ALTRESÌ

che, ai sensi dell'art. 8, comma 1bis dell'Ordinanza n.29/2012, è prevista la possibilità di richiedere, un anticipo pari al 20% dell'ammontare del contributo concesso e dietro presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del DLgs n. 385/1993, nell'interesse delle imprese affidatarie dei lavori;

OPPURE

che, ai sensi dell'art. 8, comma 1bis dell'Ordinanza n. 51/2012, è prevista la possibilità di richiedere un anticipo pari al 15% dell'ammontare del contributo concesso e dietro presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del DLgs n. 385/1993, nell'interesse delle imprese affidatarie dei lavori;

OPPURE

che, ai sensi dell'art. 8, comma 1bis dell'Ordinanza n. 86/2012, un anticipo pari al 15% dell'ammontare del contributo concesso e dietro presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del DLgs n. 385/1993, nell'interesse delle imprese affidatarie dei lavori;

che la suddetta fideiussione deve essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta da parte del Commissario Delegato nonché di importo pari almeno alle somme da erogare a titolo di anticipo;

PREMESSO INFINE

che l'impresa affidataria dei lavori ha richiesto l'erogazione dell'anticipo previsto dalle ordinanze commissariali al beneficiario del contributo il quale ha presentato al Comune di _____, tramite il sistema MUDE, una richiesta di erogazione pari a complessivi € _____, corrispondenti al 15%/20% dell'importo ammesso a contributo per i lavori da eseguire pari a € _____ concesso;

che il beneficiario, nella domanda di contributo e nella richiesta di erogazione dello stesso indica quale impresa affidataria dei lavori:

RAGIONE SOCIALE: _____

PARTITA IVA: _____

CODICE FISCALE: _____

SEDE LEGALE IN VIA _____

COMUNE DI _____

di seguito denominata "**Contraente**";

TUTTO CIÒ PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto

la sottoscritta _____ (di seguito indicata per brevità "**Società**") con sede legale in _____, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. _____, iscritta all'albo/elenco _____, a mezzo dei sottoscritti signori:

- a) _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____;
- b) _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____;
- c) _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____;

DICHIARA

di costituirsi, con il presente atto, fidejussore nell'interesse del "**Contraente**" ed a favore del **Presidente della Regione in qualità di Commissario Delegato**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 - di seguito indicato per brevità "**Commissario**" - per un importo pari a € _____ (importo in lettere _____) corrispondente al 15%/20% del contributo concesso pari a € _____, oltre alla maggiorazione per interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione e quella del rimborso, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

A) CONDIZIONI CHE REGOLANO

IL RAPPORTO TRA LA "SOCIETÀ" ED IL "COMMISSARIO".

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA GARANZIA E OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ'

1. La "**Società**" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente al "**Commissario**" la restituzione della somma complessiva erogata a titolo di anticipazione al "**Contraente**".

Tale importo sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso. La garanzia è anche estesa alle spese per la denuncia alla "Società" della causa eventualmente promossa contro il "**Contraente**" ed alle spese successive, ai sensi dell'art. 1942 cod. civ..

2. La garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata da parte del "**Commissario**" qualora nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa, il "**Commissario**" medesimo non comunichi il proprio diniego ai soggetti firmatari dell'atto stesso;

ARTICOLO 2
PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

1. La **"Società"** si obbliga ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta del **"Commissario"**, non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti dal **"Contraente"** o da altri soggetti comunque interessati ed anche in caso che il **"Contraente"** sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
2. La **"Società"** rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il **"Contraente"** e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., nonché ad ogni altra possibile eccezione.
3. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la **"Società"** corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora.
4. Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal **"Contraente"**, la **"Società"** potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del **"Contraente"** medesimo.

ARTICOLO 3
PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE/PREMIO E DEPOSITO CAUTELATIVO

1. Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di commissione/premio da parte del **"Contraente"** non potrà essere opposto al **"Commissario"**, né potrà limitare l'efficacia o la durata della presente garanzia.
2. Ugualmente non potrà essere opposta al **"Commissario"** la mancata costituzione da parte del **"Contraente"** del deposito cautelativo nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ.

ARTICOLO 4
INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

1. Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.
2. In ogni caso, è fatto salvo il diritto del **"Commissario"** di chiedere ed ottenere gli eventuali adeguamenti del testo della presente garanzia alle sopravvenute normative.
3. Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 5

REQUISITI SOGGETTIVI

1. La "**Società**" dichiara di possedere alternativamente i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348:

- a) se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia;
- b) se Società di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, di far parte di consorzi di coassicurazione anche a copertura dei rischi per tale attività, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito;
- c) se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d'Italia, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito.

ARTICOLO 6 ONERI FISCALI

1. Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla presente garanzia sono a carico della "**Società**", fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 11.

ARTICOLO 7 SURROGAZIONE

1. La "**Società**" è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte al "Commissario" in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "**Contraente**", i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

ARTICOLO 8 DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

1. La garanzia ha una durata presunta di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data dell'erogazione al "**Contraente**", da parte del "Commissario" dell'importo garantito e si intenderà automaticamente prorogata di anno in anno fino alla data in cui il "Commissario" non ne abbia disposto l'escussione ovvero non ne abbia disposto lo svincolo che avverrà mediante restituzione dell'originale del contratto o trasmissione della dichiarazione liberatoria. La garanzia si intenderà comunque valida ed operante non oltre il termine di 90 giorni dall'ordinanza di erogazione del SAL finale da parte del Comune.

2. La garanzia verrà svincolata solo qualora, ad insindacabile giudizio del "Commissario", non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca anche parziale del contributo e qualora il beneficiario del contributo dimostri, all'atto della presentazione delle richieste di erogazione degli stati di avanzamento lavori, di aver sostenuto una spesa pari almeno all'ammontare dell'anticipo erogato."

B) CONDIZIONI CHE REGOLANO

IL RAPPORTO TRA "SOCIETÀ" E "CONTRAENTE"

ARTICOLO 9 COMMISSIONE/PREMIO

1. La commissione/premio indicata nella tabella di liquidazione, per il periodo di durata della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata la commissione/premio versato resta integralmente acquisito dalla "Società". In caso di durata superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione della commissione/premio e comunque fino a quando la "Società" non sia definitivamente liberata da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata con il presente atto, il "Contraente" è tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di commissione/premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione della commissione/premio.

ARTICOLO 10 RIVALSA

1. Il "Contraente" e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla "Società", a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato al "Commissario", oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ..

ARTICOLO 11 RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO

1. Gli oneri di qualsiasi natura che la "Società" dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del "Contraente".

ARTICOLO 12 DEPOSITO CAUTELATIVO

1. Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la "Società" può pretendere che il "Contraente" provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

ARTICOLO 13 IMPOSTE E TASSE

1. Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alla commissione/premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del "Contraente" anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla "Società".

C) NORME COMUNI

ARTICOLO 14
MODIFICHE AL TESTO

1. La **"Società"** ed il **"Contraente"** si obbligano ad introdurre nel testo del presente atto le eventuali modifiche richieste dal "Commissario".

IL CONTRAENTE
(Firma autenticata)

LA SOCIETÀ
(Firma autenticata)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto **"Contraente"** dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali.

- Art. 1 – (Oggetto della garanzia e obblighi della società)
- Art. 2 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 3 – (Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo)
- Art. 4 – (inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art. 5 – (Requisiti soggettivi)
- Art. 6 – (Oneri fiscali)
- Art. 7 – (Surrogazione)
- Art. 8 – (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 9 – (Commissione/premio)
- Art. 10 – (Rivalsa);
- Art. 11 – (Rivalsa delle spese di recupero)
- Art. 12 - (Deposito cautelativo)
- Art. 13 – (Imposte e tasse)
- Art. 14 – (Modifiche al testo)